

Publicato il 19/06/2019

N. 00551/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 179 del 2019, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, in proprio e quale rappresentante legale della -OMISSIS-S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Passaro, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Pisano, in Cagliari, via Puccini, n. 2;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Oristano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria *ex lege*, in via Dante n. 23/25;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del decreto prot. n. 4145/2019/A1 del 18 febbraio 2019, notificato in data 25 febbraio 2019, con il quale è stata disposta la sospensione per mesi due, con effetto immediato, dell'autorizzazione prefettizia n. 12/2012/A1 del 10 ottobre 2012 e n. 20154/2015/A1 in data 12 ottobre 2017 per la gestione di un istituto di investigazioni private.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Oristano.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. -OMISSIS--OMISSIS-, congedatosi dall'Arma dei Carabinieri, dal 2008 è titolare di autorizzazione allo svolgimento di servizi di privata investigazione e a questo scopo ha costituito la -OMISSIS-S.r.l. (da qui in poi soltanto “-OMISSIS-”), con la quale svolge, oltre che servizi di investigazione, attività di “sicurezza sussidiaria non armata” ai sensi degli artt. 62 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.S.).

In data 7 marzo 2018 la -OMISSIS- ha stipulato con la Assegnatari Associati Arborea Società cooperativa per azioni (da qui in poi soltanto “Arborea”) un contratto d'appalto avente a oggetto “(...) servizi fiduciari, compresi anche di portierato e guardiania, dal lunedì alla domenica compresi i festivi 24 ore su 24”, con la precisazione che “...L'eventuale servizio di ronda tramite GPG, a chiamata, nelle sedi di Latte Arborea, se ritenuto necessario da parte della Committente, avrà inizio quando l'Appaltatrice individuerà una Società di Vigilanza Privata, a norma con i requisiti di legge e idonea a tale scopo” (pag. 2 del contratto).

In tale veste contrattuale la -OMISSIS- ha poi stipulato due ulteriori contratti, rispettivamente, con la Condor S.r.l. e la Vigilpol S.r.l. -che entrambe esercitano l'attività di vigilanza armata- affidando loro la relativa incombenza presso gli stabilimenti industriali di Arborea.

In data 11 ottobre 2018 personale della Questura di Oristano, durante un servizio di ispezione presso uno di tali stabilimenti, ha accertato la presenza in loco di videocamere controllate a distanza da un operatore della -OMISSIS- e,

sul presupposto che ciò comportasse lo svolgimento di attività di vigilanza privata senza autorizzazione, ha deferito il sig. -OMISSIS- all'A.G. per il reato di cui all'art. 140 del T.U.L.P.S. (che punisce la trasgressione di qualunque disposizione dello stesso T.U. in materia di "*Guardie giurate, istituti di vigilanza e attività di investigazione privata*"), nonché segnalato i fatti alla Prefettura di Oristano per i provvedimenti amministrativi di competenza.

Dopo aver ricevuto ulteriori note informative, il Prefetto di Oristano ha ritenuto sussistente la violazione contestata e ha, pertanto, sospeso l'autorizzazione allo svolgimento di investigazioni private investigative in possesso del sig. -OMISSIS-, ciò sul presupposto che il descritto "controllo a distanza" svolto da -OMISSIS- presso lo stabilimento Arborea e così come l'affidamento in subappalto alle società Condor S.r.l. e Vigilpol S.r.l. del servizio di vigilanza privata (vedi *supra*), configurino un'attività riservata agli istituti di vigilanza privata svolta da -OMISSIS- senza la necessaria autorizzazione.

Con il ricorso in esame il sig. -OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante della -OMISSIS-, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dianzi descritto, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si è costituita in giudizio la Prefettura di Oristano, opponendosi all'accoglimento del gravame.

Con ordinanza di questa Sezione 21 marzo 2019, n. 59, l'istanza cautelare proposta in ricorso è stata accolta.

Dopo lo scambio di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza del 5 giugno 2019 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La fondatezza di alcuni profili di censura sul nucleo sostanziale della controversia consente di prescindere dall'esame degli ulteriori motivi inerenti, invece, ad aspetti formali e/o procedurali.

2. Nel caso di specie, infatti, non è dato ravvisare i presupposti dell'illecito amministrativo contestato e della sanzione conseguentemente applicata.

2.1. E' dirimente, al riguardo, inquadrare correttamente l'attività svolta dalla -OMISSIS- presso gli stabilimenti Arborea: la ricorrente sostiene che tale attività rientri tra i servizi di portierato e che, dunque, non richieda alcuna specifica autorizzazione, mentre la Prefettura l'ha qualificata come attività di vigilanza privata, come tale implicante apposita licenza ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S., della quale -OMISSIS- non è provvista.

2.2. Il Collegio ritiene fondata la tesi della ricorrente, condividendo al riguardo la più recente impostazione della giurisprudenza di settore (cfr., in particolare, Tribunale di Milano, 1 marzo 2018, n. 2235), in quanto:

- secondo quanto previsto dal C.C.N.L. del relativo comparto, stipulato in data 12 novembre 2012, l'attività di portierato -ormai pienamente liberalizzata dopo l'abrogazione dell'art. 62 *bis* del T.U.L.P.S., per effetto della legge 24 novembre 2000, n. 340- comprende diversi profili inerenti alla sorveglianza, a eccezione soltanto di interventi a "carattere attivo" direttamente preordinati a "bloccare" eventuali aggressioni al bene protetto;

- viceversa il servizio di vigilanza privata, implicante apposita autorizzazione amministrativa proprio per la sua maggiore pericolosità intrinseca, attribuisce all'operatore compiti di intervento diretto a difesa dei beni affidati alla sua protezione, tanto che le guardie giurate, per certi versi, collaborano nella repressione con le Forze dell'Ordine, ad esempio redigendo appositi "verbali" di quanto accaduto in loro presenza;

- in altre parole, la differenza tra portierato e vigilanza privata risiede essenzialmente nel carattere, rispettivamente, "passivo" della prima e "attivo" della seconda, mentre la sorveglianza dei beni affidati all'operatore costituisce dato comune a entrambe, per cui il portierato non "si trasforma automaticamente" in vigilanza quando la sorveglianza è effettuata con l'ausilio di sistemi di controllo a distanza, essendo questo *modus agendi* compatibile con il sopra descritto concetto di "sorveglianza passiva" che caratterizza il

portierato (cfr. T.A.R. Milano, Sez. IV, 30 novembre 2016, n. 2276, secondo cui *“È compatibile con i caratteri dell’attività di portierato il fatto che tra i compiti degli addetti sia compreso, come nella specie, il monitoraggio dell’impianto di allarme antintrusione, unitamente all’obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico, ed ai soggetti individuati dal proprietario dell’immobile o dall’amministrazione, per i necessari interventi”*);

- nel caso in esame l’attività svolta dalla ricorrente presso gli stabilimenti Arborea non implicava alcun “intervento attivo” nella repressione di eventuali illeciti, dovendo la -OMISSIS- soltanto monitorare lo stabilimento e dare l’allarme in caso di eventuali ingressi abusivi: nulla di riconducibile al *proprium* dell’attività di vigilanza privata, che sola avrebbe richiesto specifica autorizzazione;

- a conferma si pongono proprio i contratti stipulati da -OMISSIS- con due società di vigilanza privata, affinché queste svolgano i relativi compiti presso gli stabilimenti Arborea (vedi narrativa): a prescindere dalla veste giuridica in cui -OMISSIS- li ha stipulati -irrilevante ai fini della presente controversia- ciò che conta è che tali contratti hanno attribuito i compiti di vigilanza privata a soggetti terzi, a dimostrazione che detti compiti non sono svolti dalla ricorrente.

3. Per quanto premesso il ricorso merita accoglimento, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Sussistono, comunque, giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata,

manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio Plaisant

IL PRESIDENTE
Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.